



Città di Reggio Calabria

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORDINANZA N. 674
Prot. N. 224969

del 13-09-2024

OGGETTO: GARA PODISTICA AMA REGGIO! – 15 SETTEMBRE 2024

Vista la nota del settore 11 Macro Area Sport Servizio Promozione Sportiva acquisita con il prot. n. 219847/2024, che informa che il Comune in collaborazione con l'ASD Atletica Brothers, organizzerà il 15 settembre 2024 una gara podistica competitiva ed una corsa a passo libero non competitiva;

Visto che la gara è inserita all'interno del programma delle festività mariane;

Viste le disposizioni dell'art. 9, D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 come modificato dall'art.2 del D.Lgs 5/01/2002 n. 9;

Visto l'art. 38 comma 3 del Cds;

ORDINA

il divieto di sosta con rimozione ambo i lati in:

lungomare Falcomatà tra via XXIV Maggio e via Caridi
traverse di collegamento tra corso Matteotti e lungomare Falcomatà
in via Missori tra via Caridi e via Aspromonte
via Aspromonte tra via Missori e corso Garibaldi
via XXIV Maggio tra via D. Triepi e lungomare Falcomatà
dalle ore 06,00 alle ore 14,30 del 15/09/2024

l'interdizione alla circolazione in:

lungomare Falcomatà tra via XXIV Maggio e via Caridi
traverse di collegamento tra corso Matteotti e lungomare Falcomatà
via Aspromonte tra via Missori e corso Garibaldi
via XXIV Maggio tra via D. Triepi e lungomare Falcomatà
dalle ore 06,00 alle ore 14,30 del 15/09/2024

Il doppio senso di circolazione in:

corso Matteotti tra piazza Indipendenza e via Caridi
dalle ore 06,00 alle ore 14,30 del 15/09/2024

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione allo svolgimento della gara da parte degli uffici competenti.

Conformamente al parere preliminare rilasciato dal Settore si prescrive che la sorveglianza e la vigilanza degli incroci interessati al passaggio della corsa, insieme all'utilizzo di scorta tecnica e di cordoni di sicurezza, siano a carico esclusivo della ASD Atletica Brothers che si avvarrà di personale qualificato sotto la propria diretta responsabilità.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, da apporre a cura e spese della Castore Spl, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

La Asd Atletica Brothers e' responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione della gara ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco

